

CONDIZIONI COMODATO D'USO

1) Il Comodante garantisce che le apparecchiature fornite in comodato sono costruite a “regola d'arte” secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all'atto della consegna e corredate da apposito manuale d'uso in italiano per la corretta utilizzazione.

La proprietà delle apparecchiature date in comodato resta del Comodante.

2) Il Comodatario terrà le apparecchiature per tutta la durata del contratto di “fornitura di coperte ipertermiche monopaziente misure varie, con comodato d'uso delle relative apparecchiature di riscaldamento”, previo esito positivo del relativo collaudo tecnico-funzionale (a cura e spese del Comodante), al termine della installazione, da concordare nelle modalità con il Responsabile dell'Ingegneria Clinica.

Su richiesta del comodatario, il comodante si impegna al rinnovo tecnologico delle apparecchiature, oggetto del presente contratto, fornendone di nuove e di ultima generazione qualora disponibili.

3) Le spese di trasporto, imballo e montaggio delle apparecchiature, comprese quelle della restituzione, resteranno a carico del Comodante.

4) Il Comodatario potrà in ogni momento restituire le apparecchiature oggetto della presente fornitura senza l'obbligo di motivazione, e comunque quando abbia esaurito la funzione per la quale furono concesse, impegnandosi a darne preventiva comunicazione al Comodante.

5) Il Comodante, in caso di restituzione delle apparecchiature in oggetto accetterà le stesse nello stato di fatto in cui si troveranno e senza aver nulla a pretendere per il loro normale deterioramento.

6) Il Comodatario non potrà cedere a terzi il godimento delle apparecchiature che saranno conservate con la sua dovuta diligenza tramite i Direttori delle Unità Operative consegnatarie. Il Comodatario si impegna ad impiegare ed utilizzare le apparecchiature fornite secondo l'uso per cui sono state progettate, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal fornitore e delle istruzioni che quest'ultimo si riserva di impartire. Il Comodatario si impegna, altresì a prendere tutte le precauzioni affinché le apparecchiature siano mantenute in buono stato per tutta la durata della fornitura. Il Comodatario garantisce altresì che l'utilizzo delle apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, gestione Dispositivi Medici, Accreditamento Regione Veneto. In particolare, l'utilizzo verrà affidato esclusivamente a personale specializzato, debitamente autorizzato al compimento di tali attività.

7) Tutte le spese inerenti e conseguenti al comodato, sono a carico del Comodante. Tutte le spese per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria, sono a carico del Comodante (ad eccezione di

quelle derivanti da danneggiamento causato da dolo, incuria od imperizia del Comodatario), come pure l'onere di una adeguata formazione e informazione del personale tecnico e sanitario. Sono, altresì, a carico del Comodante tutte le parti di ricambio che si dovessero rendere necessarie per la manutenzione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto.

8) Al fine di rendere più efficiente la gestione delle apparecchiature, il Comodante si impegna a concordare con i Direttori delle Unità Operative consegnatarie, e a comunicare al Responsabile dell'Ingegneria Clinica prima del collaudo, la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva che intende effettuare. Eventuali modifiche al programma succitato, preventivamente concordate con l'Unità Operativa e successivamente trasmesse al Responsabile dell'Ingegneria Clinica, non dovranno sconvolgere la distribuzione uniforme del numero complessivo di controlli previsto inizialmente. Il Comodante garantisce un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva straordinaria durante il periodo contrattuale.

In caso di guasto o malfunzionamento la ditta dovrà garantire l'intervento tecnico risolutore entro il 3° giorno lavorativo dalla chiamata oppure la fornitura entro lo stesso termine di un apparecchio sostitutivo, con caratteristiche tecniche identiche e utilizzando lo stesso materiale di consumo, per non compromettere la continuità del servizio. L'apparecchiatura non riparabile entro 15 giorni solari dovrà essere sostituita con apparecchiatura nuova avente le stesse caratteristiche tecniche.

Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione, il tecnico della ditta stilerà un accurato rapporto di lavoro, attestante la corretta e sicura funzionalità delle apparecchiature, in duplice copia una delle quali sarà conservata presso le Unità Operative consegnatarie.

Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all'espletamento degli interventi tecnici.

9) Il Comodante ha inoltre l'onere di formare il personale addetto all'uso della strumentazione in oggetto; la formazione deve vertere su:

- Modalità di uso della strumentazione;
- Procedure di controllo dello stato dell'attrezzatura e di manutenzione ordinaria a cura dell'operatore sanitario;
- Avvertenze per evitare pericoli per operatore e paziente.

10) Per quanto non espressamente stabilito e non in contrasto con le presenti condizioni, le parti fanno riferimento al disposto degli artt. 1803-1812 del Codice Civile.

11) Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia.

12) Eventuali modifiche alle presente condizioni richiedono l'accordo scritto fra le parti.